COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Convenzione per l'affidamento temporaneo del Complesso Sportivo Alfonso Trincone.

L'anno 2019 il giorno – del mese di ------, sono comparsi:

- **da un lato, per conto del Comune di Pozzuoli (d'ora innanzi anche Ente-Amministrazione-Concedente), la Dirigente della Direzione 6 dott.ssa Enrichetta La Ragione, nata a ---------- il ---------- c.f. ----------, dom.ta per la carica presso la sede comunale in ----------;**
- **dall'altro lato, per conto della ---------- (d'ora innanzi anche Società-Associazione-RTI-Contraente-Concessionaria), il sig. ----------, nato a ---------- il ---------- c.f. ----------, dom.ta per la carica presso la sede legale in ---------- alla via ----------.**

I sottoscrittori rinunciano alla presenza dei testimoni.

Premesso che

- Con Delibera Consiliare n. 221 del 27.12.2016 è stato approvato il Regolamento per la gestione e la concessione degli impianti sportivi.
- Con delibera di G. C. n. 87/2015 sono stati individuati gli impianti sportivi per l'affidamento della gestione d'uso a terzi tra cui il Complesso Sportivo ALFONSO Trincone composto dal palazzetto dello sport, piscina e aree di pertinenza, coperte e scoperte.
- Tale indirizzo è stato confermato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 01.04.19 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento.
- Nelle more della indizione della nuova procedura di gara pluriennale, ai sensi dell'art. 36, comma 3, 2° periodo, del citato Regolamento per la Gestione e la Concessione degli Impianti Sportivi, la Giunta comunale ha approvato la Delibera n. 140 del 30/09/2019 dando facoltà, per il preminente interesse pubblico e ricorrendo condizioni straordinarie, di affidare gli stessi in concessione d'uso, in deroga alle procedure previste, per un periodo massimo di mesi 9 (nove).
- Con Avviso pubblicato in data –.--.2019 la Direzione 6 del Comune di Pozzuoli ha indetto una procedura per Manifestazioni di interesse, volta ad affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Sono pervenute n. – manifestazioni di interesse e all'esito della relativa procedura di valutazione e verifica della documentazione, n. soggetti in possesso dei requisiti sono stati invitati alla presentazione di offerta tecnica e d economica.
- Con Atto n. del sono stati approvati gli atti della Commissione e se è provveduto all'affidamento.

Considerato che:

- Si è proceduto dunque, nelle more dell'indizione di una gara per la valorizzazione dell'intero Complesso Sportivo sopra la soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, all'affidamento della gestione del palazzetto, dalla piscina e dalle restanti parti accessorie, coperte e scoperte, in regime di massima urgenza. Soprattutto per preservare la parte di struttura riqualificata in occasione delle Universiadi 2019, corrispondente al Palazzetto così come individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente, fermo restando il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità garantito dalla pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse preventivo.
- La Giunta comunale ha autorizzato l'indizione della procedura selettiva fissando anche il canone ricognitorio inteso come la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sui beni oggetto della concessione (da qui la denominazione di canone "ricognitorio"), la cui determinazione è avvenuta senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ritraibili dall'occupazione del suolo occupato.
- Il principio di applicazione di un canone ricognitorio si fonda sull'obbligatorietà della mancanza di provento e sull'obiettivo di conseguire un interesse pubblico (cfr. Cons. Stato sez. sesta n. 2839 del 3 giugno 2014).
- Il valore del canone ricognitorio in particolare è stato fissato in sede di procedura selettiva in € 1.400,00/mensili.
- Nella medesima D.G.C. si è stabilito che occorrerà limitare le attività nel suddetto Palazzetto alle sole attività sportive della pallacanestro, della pallavolo, del tennis da tavolo, della ginnastica a corpo libero o con attrezzi e ad altre attività sportive che non arrechino danno alle strutture, comunque, debitamente da dichiararsi da parte del gestore in sede di gara per l'affidamento provvisorio e sempre da praticarsi previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, essendo escluse attività che comportino raduno di persone per motivi non connessi allo svolgimento delle competizioni sportive.

TITOLO I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Norme applicabili

1. La concessione è disciplinata dal presente contratto. Per quanto non espressamente disciplinato si applicheranno le singole disposizioni del D.Lgs. 50/2016 che disciplinano casi analoghi. Si applica la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08).

Art. 2 - Oggetto e durata della convenzione

1. Il Comune di Pozzuoli, come sopra rappresentato, affida alla ---------- che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione in concessione del complesso sportivo sito in via ---------- – denominato Alfonso Trincone, costituito da: piscina e Palazzetto dello Sport, il tutto come da allegata planimetria.

2. L'uso ha durata di 9 mesi, salvo il maggior termine che dovesse rendersi necessario ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento della gara di rilevanza europea.
3. Il Comune di Pozzuoli si è riservato sin dall'Avviso di manifestazione di interesse la consegna immediata del Complesso.

Art. 3 - Impianti oggetto della Concessione

1. Le aree oggetto del presente atto sono le seguenti: Piscina e Palazzetto dello Sport e Parti accessorie, coperte e scoperte, il tutto come da allegata planimetria, per superficie d'uso complessivamente pari a 3.160 mq.
2. Gli impianti sopraelencati sono identificati nelle planimetrie che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Qualora si pervenga alla cessazione della presente convenzione per qualsivoglia ragione, prima della scadenza, gli immobili rientreranno nella piena disponibilità del Concedente, a cura e spese del Concessionario.
4. Allo spirare del termine naturale della presente convenzione gli immobili rientreranno nella piena disponibilità del Concedente.

TITOLO II - LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DEI SERVIZI CONNESSI

Art. 4 – Profili generali inerenti la gestione dell'impianto

1. La gestione del suddetto complesso sportivo non ha caratteristiche imprenditoriali e comporta, per il concessionario, lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione ottimale delle strutture sportive affidate, anche con riferimento alle esigenze di terzi.
2. Nella conduzione dell'impianto il concessionario dovrà in particolare assicurare, nel rispetto del Regolamento approvato con D.C.C. n. 221/2016 nonché delle previsioni dell'Ente e, ancora, della propria offerta tecnica:

a) l'organizzazione di attività tese al consolidamento della rilevanza sociale del complesso sportivo come centro di aggregazione della comunità locale e luogo di diffusione della pratica sportiva;
b) la promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai seguenti tipi di utenza: scuole, centri estivi, cittadini, con particolare attenzione a minori, anziani, appartenenti a fasce deboli; federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive per lo svolgimento di attività sportive, anche agonistiche, rivolte in particolare al settore giovanile, compatibili con quelle praticabili nell'impianto;
c) la promozione di attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero;
d) l'apertura degli impianti a tutti i cittadini;
e) imparzialità nel permettere l'utilizzo dell'impianto alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta;
f) l'utilizzo gratuito dell'impianto a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del Comune;
g) l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale per le attività di promozione sportiva e ricreative compatibili con le finalità d'uso dell'impianto stesso che l'Amministrazione intenda organizzare direttamente, secondo tempi e modalità da concordarsi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento vigente;

h) la gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili afferenti all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia;
i) la gestione dei servizi di assistenza all'utenza in relazione alla fruibilità della struttura e delle attività in essa realizzate;
j) la gestione delle attività relative alla regolazione degli accessi alla struttura ed alla sua sorveglianza.

3. Nel rispetto della D.G.C. n. 140 del 30.9.2019 il Concessionario si fa carico:
- di tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria, a prescindere dalle condizioni iniziali degli impianti dal momento che, sin dalla manifestazione di interesse, i concorrenti dichiarano di conoscere lo stato sia del Palazzetto che della Piscina e delle parti accessorie coperte e scoperte non interessata dai lavori di adeguamento eseguiti in occasione delle *Universiadi 2019* e di aver preso visione delle planimetrie allegate all'Avviso;
- di corrispondere all'Amministrazione un canone d'uso;
- del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo, introitando le tariffe per l'uso di tali strutture nel rispetto delle previsioni dell'Amministrazione concedente;
- dell'onere delle utenze dell'impianto sportivo assegnato, ivi compresi i canoni idrici e la TARI, precisando che la stessa sarà commisurata alle superfici utili per esercitare le attività sportive, come indicate nelle allegate planimetrie elaborate dalla Direzione 4, dalle quali risultano complessivamente mq 3.160 e calcolata applicando la tariffa vigente prevista per gli Impianti sportivi;

- della pulizia e della custodia dell'impianto assegnato;

- di ogni intervento strettamente necessario per la verifica degli impianti elettrici e tecnologici, compreso l'impianto e il sistema di filtrazione acqua della piscina, finalizzati al rilascio delle dichiarazioni di conformità al D.M. 37/2008. In merito il Concessionario è consapevole che tali lavorazioni dovranno essere eseguite sulla base di un progetto condiviso con la Direzione 4 – Lavori Pubblici del Comune di Pozzuoli, dovendo essere affidati ad imprese qualificate, potendo i relativi costi essere scomputati dal canone c.d. ricognitorio;
- di prendere in carico e proseguire le attività sportive già in corso o programmate alla data della deliberazione n. 140 del 30.9.19;
- di limitare le attività del suddetto a: pallacanestro, pallavolo, tennis da tavolo, ginnastica a corpo libero e con attrezzi e ad altre attività sportive, nuoto e ad altre attività sportive che non arrechino danno alle strutture, comunque, previa autorizzazione della Direzione 6 competente, restando espressamente esclusa l'attività di pattinaggio a rotelle.

Art. 5 – Profili economici
Sono di spettanza del concessionario:
- proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti;
- contributi per la gestione dell'impianto, corrisposti da altre Amministrazioni/enti;
- liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento del complesso sportivo, alla sua valorizzazione, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposti;
- tutte le altre entrate derivanti da attività complementari e straordinarie compatibili.

Art. 6 - Piano di utilizzo dell'impianto

1. Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, attento in modo particolare alla componente relazionale nei confronti degli utenti, al fine di garantire un ambiente positivo che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
2. Il concessionario è tenuto a sviluppare la gestione dell'impianto con riferimento alle attività in esso svolte, tenendo conto, nella programmazione delle proprie attività, delle esigenze di utilizzo dell'impianto da parte di altre associazioni o società sportive o enti di promozione sportiva, nonché dell'utenza cosiddetta "non organizzata".
3. Gli orari di apertura degli impianti per l'accesso al pubblico nonché i calendari di uso da parte delle società sportive esterne che ne faranno richiesta verranno comunicati entro un mese dall'avvio del servizio all'Amministrazione Comunale.
5. Gli impianti devono essere aperti al pubblico tutto l'anno e funzionanti di norma tutti i giorni feriali, nonché nelle giornate festive con la più opportuna articolazione oraria a favore degli utenti.
6. Nessun compenso o indennità potrà essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura dell'impianto.
7. L'utilizzo è subordinato alle condizioni climatiche favorevoli ed alla programmazione degli interventi di manutenzione.

Art. 7 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà assicurare che gli impianti, le strutture di supporto ed i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico-sanitario, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare l'igiene e la salubrità degli ambienti ed attenendosi rigorosamente alle norme di sicurezza e di igiene vigenti in materia.
2. Il concessionario dovrà tempestivamente segnalare all'Amministrazione Comunale fatti, circostanze, danni ed avarie che pregiudichino o possano pregiudicare il mantenimento delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza dell'impianto, nonché proporre i rimedi necessari ed opportuni, attuandoli se di propria competenza, o invocandone l'attuazione se di competenza del Comune.

Art. 8 - Verifiche e controllo dei servizi

1. Il Concedente esercita ogni funzione di controllo sul buon andamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti.

TITOLO III - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 9 - Manutenzione ordinaria

1. Durante tutto il periodo di validità della Concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, con le modalità e la tempistica previste dal Piano delle Manutenzioni da trasmettere al Comune, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria, sia per gli immobili che per le aree esterne di pertinenza, incluse le relative dotazioni di attrezzature ed arredi, per assicurarne il buon funzionamento in modo da riconsegnare gli stessi, alla scadenza della Concessione, in buone condizioni di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale.

2. Detti interventi dovranno riguardare tutti gli impianti oggetto della convenzione nonché le eventuali strutture di delimitazione.
3. Il Concedente, in caso di omessa esecuzione della manutenzione ordinaria, potrà ordinarne l'esecuzione al Concessionario. Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il Concedente, senza ulteriore avviso, provvederà ad eseguirli direttamente, addebitando la spesa relativa al Concessionario, rivalendosi sul corrispettivo dovuto.
4. La mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria realizza la fattispecie di inadempimento che sarà valutata, in ordine alla sua gravità, anche in considerazione del reiterarsi degli episodi, per l'applicazione delle penali previste dalla presente convenzione.

Art. 10 - Manutenzione straordinaria

1. Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le sole opere di manutenzione straordinaria.
2. E' fatto obbligo al concessionario di segnalare la necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed alle aree di attività sportive.
3. In caso contrario nulla sarà riconosciuto al gestore per eventuali fermi o limitazioni all'attività.
4. Tuttavia, agli interventi di piccola manutenzione straordinaria urgenti, da individuarsi tra quelli la cui esecuzione non può essere differita se non con pericolo di danno alle persone, potrà provvedere direttamente il gestore, previa autorizzazione del responsabile del settore lavori pubblici, urbanistica, edilizia ed ambiente.
5. In tal caso il rimborso delle spese sostenute avverrà a seguito di presentazione di fattura e verifica dei lavori eseguiti.
6. In caso di intervento di manutenzione straordinaria non differibile nel tempo, nulla sarà riconosciuto al gestore per eventuali fermi o limitazioni all'attività.
7. In ogni caso le opere di straordinaria manutenzione dovute ad incuria, atto vandalico, per omessa sorveglianza o imperizia operativa del gestore restano a totale carico di quest'ultimo.

Titolo IV - RAPPORTI FINANZIARI

Art. 11 - Corrispettivo della gestione

1. Al Concessionario è riconosciuto, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il complesso sportivo oggetto della convenzione per tutta la durata della Concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa, secondo quanto indicato di seguito.
2. Resterà a carico del Concessionario l'eventuale alea derivante dal mancato introito dei corrispettivi.

Art. 12 - Canone

1.Il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone/mese di € 1.400,00 da corrispondere al Concedente entro il giorno……. del mese successivo alla ratifica dell'affidamento.

Titolo V RISOLUZIONE – REVOCA – PENALI

Art. 13 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Si procederà alla risoluzione del contratto nei casi e per le motivazioni di seguito dettagliate.

2. Ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ. il Concedente in caso di inadempienze in relazione a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione o dalla normativa vigente tempo per tempo, anche tecnica, contesta assegnando al Concessionario un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze.
3. L'inadempienza potrà essere contestata anche a seguito di sopralluogo senza preavviso, ad iniziativa del Concedente, il quale potrà effettuare le ispezioni del caso, essendo il Concessionario pienamente concorde nell'autorizzare espressamente il Concedente ad intraprendere tale controllo.
4. Qualora il termine per cessare l'inadempimento e porre rimedio alle eventuali conseguenze, come sopra assegnato, trascorra invano, il Concedente potrà risolvere la presente convenzione.
5. Il Concedente oltre ai casi di reiterato e grave inadempimento da parte del Concessionario potrà risolvere la presente convenzione al verificarsi delle seguenti condizioni:
- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e di regolamenti, ivi compreso quello approvato con D.C.C. n. 221/2016 che costituisce parte integrante della presente convenzione;
- quando sia intervenuto a carico del Concessionario stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio nonché il rapporto di fiducia fra Concedente e Concessionario;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi inerenti i servizi concessi;
- grave negligenza o frode da parte del Concessionario;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti.
7. Qualora il rapporto concessorio si risolva il Concedente ha diritto di escutere le garanzie previste.

Art. 14 - Penali per inadempienze del Concessionario

1. Fatta salva la risoluzione della convenzione, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Concessionario dovrà corrispondere le penali di seguito previste per il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dal Concedente in misura pari € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. La penale viene contabilizzata dal R.U.P. e richiesta in aggiunta al canone concessorio del mese successivo al fatto storico da cui essa ha tratto origine.
3. Per le violazioni agli obblighi convenzionali, l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse.
4. In particolare, con riferimento agli obblighi determinati nella presente convenzione per il concessionario, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento Penalità

Sospensione dell'attività di gestione del complesso o di parte di esso senza giustificato motivo: €. 1.000,00
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio: €. 1.000,00 per evento.
Mancato rispetto del piano di conduzione tecnica: € 100,00 per ogni inadempienza.
Mancato rispetto del piano di utilizzo dell'impianto: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento
5. E' in ogni caso fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al concessionario per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere la convenzione per accertata gravità degli inadempimenti.
6. L'eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d'opposizione alla contestazione non esenta il Concessionario dal pagamento della penale comminata.
7. Qualora, scaduto il termine, il Concessionario non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione di cui al comma precedente, il Concedente potrà recuperare il corrispondente importo, rivalendosi sul corrispettivo dovuto.
8. E' fatto salvo l'esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Art. 15 - Recesso del Concessionario

1. E' fatto espresso divieto al Concessionario di recedere dalla presente Convenzione durante la fase di riqualificazione degli immobili e fino al loro collaudo.
2. Il Concessionario, fino alla data dell'effettiva cessazione del rapporto, prosegue la gestione del servizio con le modalità stabilite nella presente convenzione.

Titolo VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto espressamente divieto al Concessionario, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia, a titolo di risarcimento danni e spese causati, cedere il presente contratto.
2. E' vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di diritto o di fatto, dei servizi oggetto della presente Convenzione e della gestione ad essi relativa, pena la decadenza dalla Concessione. Il Concessionario può affidare a terzi, muniti dei requisiti abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di specifiche prestazioni, imposte dalla presente Convenzione, che non comportino la traslazione della gestione del servizio, né il trasferimento del godimento e dell'uso degli immobili.

Art. 17 - Garanzie

1. Il Concessionario, ha prestato la cauzione definitiva, per l'importo pari al 10% del valore del contratto mediante polizza fideiussoria n. …….. emessa da ……. in data …….. .
2. La garanzia resterà comunque valida anche in caso di omesso pagamento del premio da parte del Concessionario. In tale ipotesi il fideiussore dovrà comunicare al Concedente l'omesso pagamento del premio e il Concedente, nei successivi 60 giorni, avrà il diritto di

riscuotere la cauzione costituita a garanzia dell'esatto adempimento. Il Concessionario è comunque obbligato a ricostituire la suddetta garanzia, nell'importo originario.
3. La garanzia avrà una durata non inferiore a 9 mesi.

Art. 18 - Assicurazioni

1. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone (ivi compresi eventuali dipendenti, volontari, soci ecc.) e alle cose arrecati in conseguenza della gestione degli impianti e non potrà in alcun modo responsabilizzare il comune; pertanto si obbliga a tenere indenne il comune da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta a tal fine avanzata da terzi, anche oltre gli importi di copertura assicurativa sotto indicati.
2. A tal fine, è obbligatoria l'accensione di apposita polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) con i seguenti massimali per un massimale a sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00 per i danni che dovessero occorrere alle persone fisiche nell'ambito del complesso sportivo;
3. La polizza dovrà coprire l'intera durata della concessione e le condizioni in essa contenute permettono di assicurare il rischio senza soluzione di continuità per tutta la durata della convenzione. Il concessionario dovrà dimostrare di aver pagato il premio annuale e dovrà fornire agli uffici comunali copia della quietanza di pagamento del premio.
4. Il concessionario, in esecuzione di quanto sopra ha stipulato e depositato presso il concedente la polizza assicurativa avente le seguenti caratteristiche ……..
5. Unitamente, il Concessionario deve prestare una garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere per un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00

Art. 19 - Spese

1. Le spese tutte dipendenti, conseguenti o in ogni modo derivanti dalla presente concessione sono ad esclusivo carico del Concessionario.
2. Essendo gli importi riportati nella presente convenzione soggetti ad IVA, le parti richiedono la registrazione della stessa a tassa fissa.

Art. 20 - Foro Competente

1. Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi controversia inerente e/o comunque connessa alla presente convenzione, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli, restando espressamente esclusa la cd. clausola arbitrale.

Art. 21 - Riservatezza dei dati

1. Tutti i dati che il Concedente fornisce relativamente ai richiedenti il servizio sono individuati come dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla Legge stessa. Il Concedente conferisce al Concessionario i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo sviluppo delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione al servizio.
2. Il Concessionario assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della Legge sopra citata.

Art. 22 - Domicilio

1 Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario elegge domicilio presso la sede municipale, sita in Pozzuoli alla via Tito Livio, n.4.
2. Resta inteso che, per tutta la durata della presente convenzione, ogni comunicazione diretta al Concessionario sarà effettuata al domicilio come sopra eletto.
3. Per i rapporti con l'ente condente il Concessionario nomina un Responsabile della gestione nella persona del ---------- che viene nominato RUP degli adempimenti correlati.

Il Concedente Il Concessionario